

m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETARIA		
N. 2107		
05 OTT. 2016		
UOR	CC	RUO
Funzione 1	Macroattività	
Fascicolo 3	Sottofascicolo	



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

- BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI A TIROCINIO
 FORMATIVO EX ARTICOLO 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito
 con la Legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche) -

Il Presidente

Visto l'articolo 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche), che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli, che possono svolgersi *«contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione»;*

Rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano *«in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età»;*

Visto l'articolo 50 comma 2° del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che ha inserito nell'articolo 73 del D.L. 69/2013 il comma 11°-bis, in base al quale, tra l'altro, *«L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;*

Considerato che il comma 13° già prevedeva che *«Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale»* e che il comma 15° dispone che *«L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario»;*

Visto il comma 2° dell'articolo 73 del D.L. 69 del 2013, in base al quale qualora non sia *«possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A*

parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;

Rilevato che secondo quanto emerso nel primo incontro di formazione decentrata riservata ai tirocini formativi (del 25 Marzo 2015), la “Commissione Tirocini” ha deciso di allinearsi alla procedura dei bandi, adottata dalla maggior parte degli Uffici del Distretto, nonché indicata dalla Scuola Superiore della Magistratura;

Tenuto conto della “convenzione per la formazione e l’orientamento degli iscritti al registro dei praticanti avvocati” stipulata il 23 settembre 2015 tra questo Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma, con particolare riferimento a quanto previsto nelle lettere sub M) e, rispettivamente, sub N) delle premesse della convenzione stessa e per l’ipotesi in cui il tirocinio ai sensi del D.L. 69/2013 sia svolto in concomitanza con la pratica forense;

Considerato che occorre pubblicare un nuovo bando in vista della necessaria sostituzione dei tirocini prossimi alla conclusione;

Evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto l’attività di assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio, con accesso ai fascicoli processuali – eccettuati quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali il tirocinante versi in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio -, la partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammettere il tirocinante. In particolare, l’attività concernerà, fatto salvo quanto specificamente previsto dalla suindicata convenzione per i tirocinanti che svolgono contemporaneamente la pratica forense:

- a) la formazione alla gestione di processi. A titolo meramente esemplificativo possono qui richiamarsi: la partecipazione alle udienze pubbliche, l’assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, le ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la formazione ed aggiornamento dell’archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, la cura delle banche dati e dei supporti informativi, la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell’udienza, l’eventuale collaborazione con la Cancelleria, in funzione di collegamento tra il Giudice e la Cancelleria stessa, verificando il contenuto, la completezza e l’ordine del fascicolo e che questo sia disponibile per il magistrato.
- b) la preparazione dell’udienza, consistente: i) nella verifica che la Cancelleria abbia trasmesso tutti i fascicoli delle udienze della settimana; ii) nella verifica della completezza

degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti depositati fuori udienza, copie per l'ufficio degli scritti difensivi delle parti, originali delle relazioni e notule dei Consulenti o altri ausiliari del giudice etc.); iii) nella preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto della controversia, redigendo all'esito della discussione con il giudice una scheda del procedimento in cui siano compendiate in modo sistematico le questioni preliminari e i principali profili di fatto e diritto inerenti alla controversia, con particolare rilievo ai punti oggetto di contraddittorio; anche ai fini della relazione orale in camera di consiglio; iv) nella collaborazione nello spostamento della 1° udienza di comparizione delle cause di nuova assegnazione e verifica della competenza tabellare del magistrato.

c) L'attività in udienza, che consiste essenzialmente nell'assistenza e ascolto della trattazione, istruzione e discussione delle cause, nonché nell'individuazione di problematiche e di questioni dubbie da sottoporre al magistrato nella fase successiva.

d) la collaborazione alla formazione dei provvedimenti, consistente nel: i) discutere con il giudice e individuare con lui lo schema dei provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie o cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici e ripetitive come le sentenze contestuali in controversie in opposizione a decreto ingiuntivo); ii) redigere una bozza dello svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione, poi rivista e corretta con l'affidatario; iii) studiare e discutere con il giudice delle controversie più semplici; iv) preparare il decreto di fissazione dell'udienza di discussione e della scheda di sintesi del processo; v) partecipare alla discussione avanti al collegio di dette controversie; vi) verificare la documentazione allegata ai ricorsi per decreto ingiuntivo, relazionando al magistrato sulla sussistenza di eventuali motivi di sospensione (a titolo meramente esemplificativo: carenza di legittimazione attiva; irregolarità della procura; legittimità del tasso degli interessi richiesti etc.), compresi quelli telematici, per i quali il tirocinante provvede altresì a "scaricare" il fascicolo con i relativi documenti sulla consolle del magistrato; vii) intestare le sentenze.

e) la ricerca e lo studio, la quale può consistere in: i) ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio Giudiziario, di giurisprudenza o contributi dottrinari funzionali alla risoluzione dei singoli casi; ii) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse; iii) redazione di sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza sui temi oggetto di approfondimento; iv) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; v)

partecipazione ai corsi della formazione decentrata, ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale; vi) formazione, unitamente al magistrato formatore o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali *consolle* del magistrato e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale;

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui saranno precisate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario;

Il tirocinio sarà interamente svolto presso lo stesso settore (civile o penale) e in abbinamento ad un unico magistrato affidatario, salvo che diverse soluzioni siano imposte da esigenze organizzative dell'Ufficio (a titolo esemplificativo in caso di assenza per congedo del magistrato affidatario) o brevi periodi su richiesta del tirocinante per comprovate ragioni, per un numero minimo di venti ore settimanali;

Nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un apposito "quaderno" ove dovrà annotare le attività svolte, le ore di presenza in ufficio, le eventuali assenze, la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale (sia quelli specificamente indirizzati ai tirocinanti, per loro obbligatori, che quelli, facoltativi, ai quali gli stessi vengono comunque sempre invitati). Tale quaderno dovrà essere firmato ogni mese da parte del magistrato formatore;

All'esito del tirocinio sarà rilasciata un'attestazione della frequenza corredata da breve relazione del magistrato affidatario;

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- 1) seguire le indicazioni del magistrato coordinatore dei tirocini e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- 2) rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- 3) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- 4) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario, con apposizione della firma sul "quaderno" del tirocinante;
- 5) concordare con il magistrato formatore che ne riferirà al Coordinatore del settore, le eventuali assenze che dovranno comunque essere recuperate;
- 6) astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;

7) indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Rilevato, inoltre, che:

- il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;
- lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali ed assicurativi fatto salvo quanto disposto dai commi 8°- *bis*); e 8°- *ter*) del citato articolo 73, come introdotti dalla legge 114 del 2014, di conversione con modifiche del decreto-legge 90 del 2014 e quanto previsto dal decreto 10 luglio 2015 sulla attribuzione delle borse di studio;
- ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla segreteria del Tribunale di Parma, con recapiti reperibili sul sito internet del Tribunale (<http://www.tribunale.parma.it/>);
- il tirocinio potrà essere compiuto contemporaneamente alla frequenza di Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali in conformità alle convenzioni dalle stesse stipulate con il Tribunale;
- il tirocinio potrà essere svolto in concomitanza con la pratica forense, secondo le modalità previste dalla “convenzione per la formazione e l’orientamento degli iscritti al registro dei praticanti avvocati” stipulata il 23 settembre 2015 tra questo Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Parma

DETERMINA

In dodici i posti disponibili per i tirocini formativi, dei quali nove al settore civile e quattro al settore penale.

FISSA

Il giorno **11 novembre 2016 ore 13.00**, come termine per la presentazione delle domande, da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 2 della richiamata convenzione per l’ipotesi in cui il tirocinio formativo venga svolto in concomitanza con la pratica forense, e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, anche mediante autocertificazione a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica del Tribunale (**tribunale.parma@giustizia.it**) o spedizione, tramite raccomandata A/R., o consegna cartacea alla Segreteria dello stesso (Piazzale Corte d’Appello, Parma, 1, C.A.P. 43121).

La data di inizio del tirocinio formativo il 14 novembre 2016.

DISPONE

L'inserimento del presente bando, dell'allegato mansionario, del fac-simile di domanda e della "convenzione per la formazione e l'orientamento degli iscritti al registro dei praticanti avvocati" stipulata il 23 settembre 2015 tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma nel sito internet del Tribunale, nonché l'affissione del presente bando presso l'Ufficio U. R.P.

Parma, 5 ottobre 2016

**Il Presidente
Dott. Pio Massa**

